

O.d.G. del **13 Novembre 2013**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 10

Deliberazione n° ____/2013	del
-----------------------------------	------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

VERBALE DI ACCORDO NAZIONALE 26 APRILE 2013 – ALLEGATO 4 – RISARCIMENTO DANNI. SOSPENSIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.d.A. n° 189 DEL 09/11/1999 PER LA DURATA DI VALIDITÀ DELL'A.N.

Ufficio proponente: Unità AA.GG., PP.RR. e Sinistri

ALLEGATI/NOTE:

- ALLEGATO 1 – verbale sottoscritto il 26/04/2013 da ASSTRA, ANAV, FILT – CGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI e FAISA CISAL con cui si è proceduto al rinnovo del CCNL autoferrotranvieri;
- ALLEGATO 2 – allegato 4 al verbale del 26/04/2013 – risarcimento danni;
- ALLEGATO 3 – determinazione n. 36 del 15.02.2007 del Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Trasporti dell'Assessorato Regionale ai Trasporti;
- ALLEGATO 4 – deliberazione del Consiglio di Amministrazione AMAT S.p.A. n°189 del 09/11/1999.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Capo Unità Amministrativa AA.GG. P.R. e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

PREMESSO:

- che il giorno 26/04/2013 è stato sottoscritto da ASSTRA, ANAV, Filt-CGIL, Fit-CISL, UIL-Trasporti, UGL-Trasporti e Faisa-CISAL il verbale con cui si è proceduto al rinnovo del CCNL autoferrotranvieri (all.1);
- che detto verbale ha definito, oltre alla parte economica del pregresso triennio 2009/2011, anche la nuova disciplina di quattro istituti contrattuali, tra cui il risarcimento danni per colpa dei dipendenti delle aziende di TPL (all.2);
- che detta disciplina, entrata in vigore il 01/05/2013 ed ha carattere sperimentale in attesa della confluenza nella stesura conclusiva dell'accordo di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri;

CONSIDERATO:

- che l'Accordo Nazionale del 26 aprile 2013, pur affermando il principio della responsabilità del personale per i danni arrecati colposamente alle imprese di trasporto, ha sospeso temporaneamente l'applicazione dell'art. 38 del Regolamento All. "A" al Regio Decreto n° 148/1931;

- che detto Accordo, riformando la materia del risarcimento del danno, ha altresì superato le previsioni di cui all'art. 23 della L.R. n° 18/2002 che, al comma 1, attribuiva all'Ente affidante i servizi di Trasporto Pubblico Regionale e Locale la competenza ad applicare la disposizione di cui all'art.38 dell'Allegato "A" del R.D. n°148/1931 per il rilascio dell'assenso al risarcimento dei danni arrecati colposamente alle imprese di trasporto da parte del personale dipendente per importi superiori ad € 1.000,00, attivabile previo accertamento della responsabilità, secondo criteri stabiliti dal dirigente del Settore Trasporti dell'Assessorato regionale Trasporti (all.3);

ESAMINATE:

- le condizioni stabilite dall'Accordo Nazionale del 26/04/2013 che prevedono, tra l'altro, la riduzione del risarcimento del danno derivante da sinistri colposi del:
 - 75% qualora il lavoratore non abbia effettuato alcun sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento, da computarsi a far data dall'entrata in vigore della disciplina transitoria;
 - 50% qualora il lavoratore abbia effettuato un solo sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dall'entrata in vigore della disciplina transitoria;
 - 25% qualora il lavoratore abbia effettuato 2 sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dall'entrata in vigore della disciplina transitoria;

RITENUTO:

- che le disposizioni sopra esposte siano di maggior favore rispetto a quelle dedotte nella deliberazione del C.d.A. n°189 del 09/11/1999 (all.4) che disponeva, per danni da sinistri di importo inferiore a Lire 2.000.000, l'abbattimento del 25% del rischio d'impresa, analogamente a quanto stabilito dalla Regione Puglia con determinazione n. 103 del 08/06/1999 prima e, successivamente, con determinazione n. 36 del 15/02/2007 per danni di importo superiore ad € 1.000,00.

PROPONE:

- di sospendere l'applicazione della deliberazione del C.d.A. n° 189 del 09/11/1999 per tutto il periodo di sperimentazione delle nuove norme stabilite con Accordo Nazionale del 26/04/2013;
- di prendere atto della disciplina stabilita all'allegato 4 del Verbale di Accordo 26/4/2013 e di adottarla, per lo stesso periodo di transizione, per i danni arrecati colposamente dai dipendenti di qualsiasi importo e senza richiede l'assenso da parte dell'Ente affidante;
- di far rivivere, senza ulteriore passaggio in C.d.A., l'efficacia della deliberazione del C.d.A. n° 189 del 09/11/1999 nel caso in cui la procedura transitoria non confluisca nell'Accordo nazionale al termine del periodo di sperimentazione;

IL CAPO UNITA' ORGANIZZATIVA _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- letta la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- a voti _____,

DELIBERA

- 1) di sospendere l'applicazione della deliberazione del C.d.A. n° 189 del 09/11/1999 per tutto il periodo di sperimentazione delle nuove norme stabilite con Accordo Nazionale del 26/04/2013;
- 2) di prendere atto della disciplina stabilita all'allegato 4 del Verbale di Accordo 26/4/2013 e di adottarla, per lo stesso periodo di transizione, per i danni arrecati colposamente dai dipendenti di qualsiasi importo e senza richiede l'assenso da parte dell'Ente affidante;
- 3) di far rivivere, senza ulteriore passaggio in C.d.A., l'efficacia della deliberazione del C.d.A. n° 189 del 09/11/1999 nel caso in cui la procedura transitoria non confluisse nell'Accordo Nazionale al termine del periodo di sperimentazione;

VERBALE DI INCONTRO

Il giorno venerdì 26 aprile 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Via Fornovo, 8

sono presenti

per il Governo, il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali prof. Michel Martone

per le associazioni datoriali i rappresentanti di ANAV e ASSTRA

per le OOSS, i rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI, FAISA-CISAL

Premesse

1. A partire dall'8 novembre 2012, tra le parti sociali, con la mediazione del Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali prof. Michel Martone e del Vice Ministro dei Trasporti Mario Ciaccia, si sono tenuti una trentina di incontri aventi ad oggetto l'approfondimento delle problematiche generali del settore del trasporto pubblico locale, dalle regole di *governance* del settore, alla ricognizione delle risorse disponibili, fino alle complesse problematiche legate al rinnovo del CCNL del trasporto pubblico locale. Agli incontri hanno partecipato di volta in volta anche i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Regioni. Con riferimento al tema della *governance* e del finanziamento del settore il complessivo dibattito ha portato alla modifica dell'art. 16 bis del d.l. n. 95/2012 per effetto dell'art. 1, comma 301, della legge n. 228/2012. Dei predetti incontri si allegano i verbali dell'8.11.2012 e del 7.12.2012, che formano parte integrante del presente accordo (all.ti 1 e 2).

2. In occasione dell'incontro tenutosi in data 7 dicembre 2012, le parti sociali hanno concordato di definire il perimetro della trattativa sul rinnovo contrattuale sulla base dell'indice di argomenti ivi elencati, in relazione ai quali le stesse hanno esposto le rispettive posizioni, che sono state acquisite dal Governo (all. 2).

3. All'esito di un serrato confronto, che ha peraltro portato, grazie al senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali, al rinvio di tre scioperi nazionali già programmati, le parti hanno infine trovato una convergenza di merito in ordine ai seguenti argomenti: permessi *ex lege* 104/1992; risarcimento danni, copertura assicurativa e tutela legale; patente di guida e CQC; provvedimenti per il contrasto dell'evasione tariffaria.

Tutto quanto premesso, le parti hanno convenuto quanto segue

1. Ai lavoratori in forza alla data del presente accordo, viene corrisposta una cifra di € 700,00 (settecento) lordi al parametro 175 sulla "una tantum" relativa agli anni 2009, 2010, 2011, che non avrà, per l'intero della stessa "una tantum", alcun effetto di trascinamento.

Detta somma sarà sottoposta a conguaglio in occasione della sottoscrizione definitiva del contratto.

La predetta somma è corrisposta in due rate di eguale importo, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di maggio 2013 e di ottobre 2013.

Il suddetto importo, comprensivo dell'incidenza a titolo di IVC, sarà rapportato ai mesi di effettivo servizio, considerando mese intero la frazione superiore a 15 gg.

L'importo medesimo, che sarà riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e in forza alla data del presente verbale il periodo di riferimento è rappresentato dalla durata del vigente rapporto ivi comprese eventuali proroghe.

2. A fare data dal 1° maggio 2013, sono operative a titolo sperimentale le normative di cui agli all.ti 3, 4, 5 e 6 e relative agli argomenti di cui al punto 3 delle premesse.

La sperimentazione avrà termine con la confluenza di dette normative nel CCNL al momento del suo rinnovo.

3. Le parti sociali si danno reciprocamente atto che le trattative per il rinnovo del CCNL proseguiranno in data 2 maggio 2013.

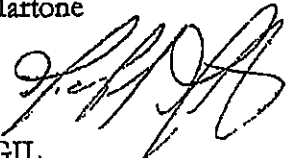
Le parti sociali riconoscono la necessità che il confronto avviato sulle tematiche di cui al punto 1 delle premesse prosegua in sede ministeriale.

L.C.S.

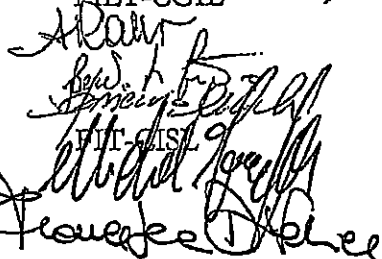
Per il Governo

Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

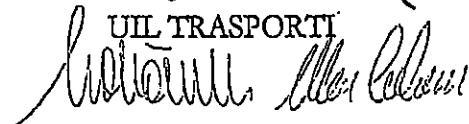
Michel Martone



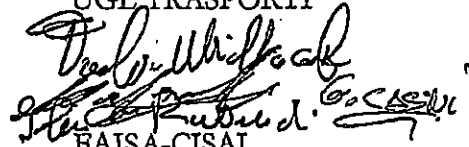
FILT-CGIL



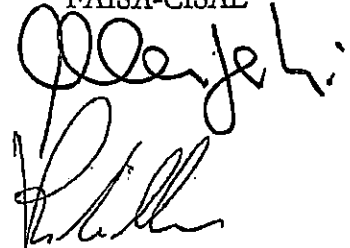
UIL TRASPORTI



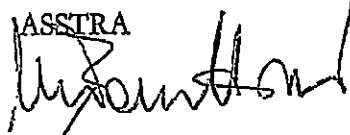
UGL TRASPORTI



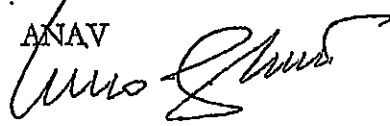
FAISA-CISAL



ASSTRA



ANAV



ALLEGATO 1

VERBALE
Incontro sul Trasporto Pubblico Locale
Giovedì, 8 novembre 2012
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Fornovo 8

Il Governo, per il quale sono presenti il Vice Ministro prof. Martone, il Vice Ministro Dott. Ciaccia e il Sottosegretario Dott. Improta, ribadita la centralità strategica del settore del TPL, conferma il proprio impegno ad affrontare e risolvere gli annosi problemi del settore. A tal riguardo, intende anzitutto risolvere il tema delle risorse 2012 assicurandone l'erogazione entro il 5 dicembre p.v.

Il Governo propone altresì alle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali di avviare un tavolo permanente di confronto che consenta di:

1. fare una ricognizione delle risorse pubbliche effettivamente disponibili per il settore, anche attraverso il coinvolgimento del MEF
2. Individuare regole certe che consentano stabilizzazione, efficientamento e sviluppo del settore
3. facilitare l'azione negoziale delle parti nella definizione della vertenza relativa al CCNL
4. nel rispetto dei principi di leale collaborazione più volte enunciati dalla Corte Costituzionale, coinvolgere le Regioni e gli enti locali in un confronto costruttivo in ordine allo sviluppo del settore
5. rafforzare l'efficacia delle disposizioni normative previste dall'art 2 del DL 187/2012 e dall'art. 9 del DDL Stabilità.

Il primo incontro si terrà il 19 novembre p.v., data immediatamente successiva alla prima Conferenza Stato Regioni utile alla definizione delle problematiche di cui al punto 5.

Il successivo calendario verrà concordato tra le parti di concerto.

Le OOSS differiscono lo sciopero del 16 novembre p.v.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per il Governo

Per ASSTRA

Per ANAV

Per FILT-CGIL

Per FIT CISL

[Signature]

Fall *[Signature]* *S. J.*
C. C.

Per UIL Trasporti

[Signature]

Per UGL Trasporti

[Signature]

Per FAISA-CISAL

[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ALLEGATO 2

VERBALE

Incontro sul Trasporto Pubblico Locale

Venerdì 7 dicembre 2012

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Via Fornovo, 8

OGGETTO: Esame delle problematiche legate al settore del trasporto pubblico locale e al rinnovo CCNL

Sono presenti

per il Governo, il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali prof. Michel Martone, il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dott. Mario Ciaccia, e i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato

i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

per le associazioni datoriali i rappresentanti di ANAV e ASSTRA

per le OOSS sono presenti i rappresentanti di FAISA-CISAL, FILT-CGIL, FIT-CISL, UGL TRASPORTI, UIL TRASPORTI,

All'esito di un serrato confronto che si è articolato in sei incontri e ha avuto ad oggetto l'approfondimento delle problematiche generali del settore del trasporto pubblico locale, la ricognizione delle risorse disponibili, le prospettive di una riforma strutturale del sistema di finanziamento del settore e le criticità che da cinque anni impediscono il rinnovo del CCNL, il Governo, le Regioni e le parti sociali hanno condiviso la necessità di una riforma strutturale del sistema di governo e finanziamento del settore.

A tal fine, convengono in ordine alla necessità di proseguire le trattative sino al 31 gennaio 2013.

In questa prospettiva, le parti sociali hanno concordato di definire il perimetro della trattativa sul rinnovo contrattuale sulla base dell'indice di argomenti di seguito elencati, in relazione ai quali le stesse hanno esposto le rispettive posizioni, che sono state acquisite dal Governo.

Premessa

Campo di applicazione

Decorrenza e durata

PARTE I - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E DIRITTI SINDACALI

- | | |
|--------------|--|
| Art. (1 bis) | - Relazioni industriali |
| Art. (2 bis) | - Assetti contrattuali |
| Art. (6bis) | - Contributi sindacali |
| Art. (8bis) | - Permessi sindacali |
| Art. (10bis) | - Rappresentanze Sindacali Unitarie e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza |
| Art. (11bis) | - Assemblee e Referendum |

PARTE II - MERCATO DEL LAVORO

- (Art. (18bis) - Periodo di prova
Art. (19bis) - Contratto a termine
Art. (20bis) - Lavoro a tempo parziale
Art. (25bis) - Altre tipologie di lavoro flessibile

PARTE III - CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 27 - Classificazione professionale
(ndr: modifiche declaratorie per contrasto evasione tariffaria)

PARTE IV - ORARIO DI LAVORO

- Art. 28 - Orario di lavoro
Art. 29 - Lavoro straordinario
Art. 30 - Ferie
Art. 31 - Trasferta e altri trattamenti per attività fuori residenza di lavoro

PARTE V - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

- Art. 32 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 33 - Permessi
✓ Art. 34 - Tutela legale e copertura assicurativa, risarcimento danni
✓ Art. 35 - Patente di guida e CQC
✓ Art. 36 - Provvedimenti per il contrasto dell'evasione tariffaria
Art. 37 - Fondo Bilaterale di Solidarietà

PARTE VI - RETRIBUZIONE

- Art. 38 - Retribuzione
(ndr: aumenti minimi tabellari)
Art. 39 - Indennità aziendali per modifica orario settimanale
Art. 40 - Aumenti periodici di anzianità

Il Governo, alla luce del proficuo svolgimento delle trattative sin qui condotte e al fine di assicurare la serena prosecuzione, ritiene che siano stati superati i presupposti che hanno portato le OO.SS. a proclamare lo sciopero del 14 dicembre 2012.

Pertanto, anche al fine di evitare gravi disagi ai cittadini nel corso delle festività natalizie, chiede alle OO.SS. di ~~revocare~~ ^{recedere} lo sciopero indetto per il 14 dicembre 2012.

Qualora le OO.SS. accoglieranno la richiesta di ~~revoca~~ ^{recesso} dello sciopero, il Governo convocherà la prossima riunione per il giorno 14 dicembre 2012, alle ore 10.30.

L.C.S.

Per il Governo
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

9/2

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

[Signature]

INILT-CGIL

[Signature]

ASSTRA

[Signature]

INT-CISL

[Signature]

ANAV

[Signature]

UII. TRASPORTI

[Signature]

UGI. TRASPORTI

[Signature]

[Signature]

IAISA-CISAL

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

B. C.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

AR

ALLEGATO 3

~~Permessi ex lege 104/1992~~

1. Al fine di contemperare le modalità di esercizio del diritto alle agevolazioni previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, con l'esigenza delle aziende di garantire la regolarità del servizio offerto all'utenza, i lavoratori che necessitano di assistere familiari affetti da grave disabilità devono programmare, con cadenza mensile, i periodi di assenza dal servizio. Il programma in questione deve pervenire agli uffici aziendali almeno 10 giorni prima dell'inizio del mese di riferimento. A livello aziendale possono essere concordati con le RSU/RSA modalità e tempi diversi per la presentazione delle istanze relative alla necessaria programmazione.
2. Le modalità ordinarie di fruizione dei permessi ex articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 saranno modulate in base alla seguente suddivisione: giornate intere (*personale turnista*); giornate intere e mezza giornata (*altre tipologie di lavoratori*).
3. Nei casi in cui, in esito ai risultati della programmazione, si determinasse un addensamento di richieste nelle medesime giornate lavorative tale da incidere sulla regolarità del servizio, l'azienda attiverà in tempo utile un confronto con le RSU/RSA per l'adozione delle soluzioni idonee a realizzare le finalità previste dal comma 1 del presente articolo.
4. Nei casi di sopravvenuta necessità i lavoratori interessati potranno modificare la data di fruizione del permesso programmato previa comunicazione da rendere con un preavviso di almeno 24 ore e, comunque, in caso di impedimento, prima dell'inizio del turno. In tali casi, le modifiche alla programmazione da parte del lavoratore non potranno determinare discriminazioni e/o l'avvio di procedimenti disciplinari.

[Signature]
[Signature]
[Signature]
G. Cosin.

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

ALLEGATO 4

Risarcimento danni, copertura assicurativa e tutela legale

A) RISARCIMENTO DANNI

1. L'azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio nella misura del 5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.
In caso di pluralità di sinistri imputabili al medesimo lavoratore le trattenute sono cumulabili, fatto salvo il limite del quinto dello stipendio.

2. I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore entro 15 giorni di calendario dal momento in cui l'azienda è venuta a conoscenza dell'evento. Nella contestazione deve essere indicato il fatto nonché una stima dei danni.

3. Il lavoratore ha diritto entro i successivi 15 giorni di calendario di presentare proprie osservazioni e/o di richiedere l'attivazione di un contraddittorio, da concludersi entro i 15 giorni dall'instaurazione, nel quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale al quale conferisce mandato.
Il lavoratore ha altresì diritto di prendere visione e, su richiesta, ricevere copia della documentazione acquisita dall'azienda sul fatto.

4. Qualora a seguito dell'istruttoria e/o dell'eventuale contraddittorio sia stata raggiunta un'intesa sull'ammontare dell'addebito, la misura del risarcimento addebitabile al lavoratore per danno derivante da sinistri/danneggiamenti ai beni aziendali è pari all'intero ammontare nel caso in cui il lavoratore abbia effettuato tre o più sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento, da computarsi a far data dall'entrata in vigore della presente norma.
L'ammontare del risarcimento è invece ridotto in misura pari a:

- 75%, qualora il lavoratore non abbia effettuato alcun sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dall'entrata in vigore della presente norma;
- 50%, qualora il lavoratore abbia effettuato un solo sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dall'entrata in vigore della presente norma;
- 25%, qualora il lavoratore abbia effettuato 2 sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dall'entrata in vigore della presente norma.

L'ammontare dell'addebito non può in ogni caso essere superiore ad € 4000

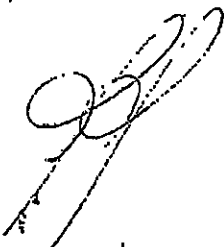
Nessun risarcimento viene addebitato qualora la mancanza di sinistri a lui imputabili perduri da almeno 60 mesi precedenti l'evento, computati, in tal caso, anche con riferimento al periodo antecedente l'entrata in vigore della presente norma.

Nei casi d'intesa e in quelli di cui al periodo precedente, l'azienda non irrognerà le sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare.

5. Nel caso in cui il contraddittorio si concluda con un mancato accordo, fatta salva la possibilità di valutare l'eventuale offerta di risarcimento formulata dal lavoratore, l'azienda può procedere direttamente all'addebito nella somma massima di euro 2000 ed applicando le riduzioni previste al punto 4.
La somma massima di cui sopra è addebitabile nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia effettuato almeno tre sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento da computarsi a far data dall'entrata in vigore della presente norma.

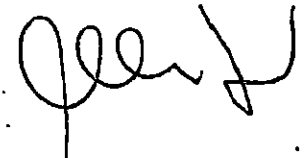
Qualora l'azienda proceda direttamente all'addebito, non irrognerà le sanzioni derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento disciplinare, né avvierà azione legale.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]


In alternativa all'addebito diretto, l'azienda procederà secondo le norme di diritto comune applicando, se previste, le relative sanzioni disciplinari.

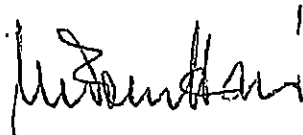
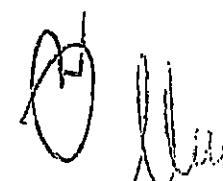
6. In ogni ipotesi in cui il mancato accordo produca una controversia giudiziaria, non trova applicazione la disciplina di cui ai punti 4 e 5 e l'entità del danno addebitabile è stabilita dall'autorità giudiziaria.
7. A livello aziendale possono essere definiti accordi alternativi o integrativi della disciplina di cui ai punti 4 e 5 che, attraverso il concorso economico dei lavoratori, garantiscano coperture assicurative per i danni ai beni aziendali.
A tal fine, le parti stipulanti il presente ^{accordo} ~~CCNL~~ verificano la possibilità di sottoscrivere convenzioni con primarie compagnie di assicurazione volte ad agevolare la stipula di polizze di solidarietà per il settore.

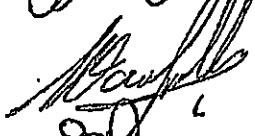
8. Sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali in materia vigenti alla data di sottoscrizione del presente ~~CCNL~~ ^{accordo}, ^{temporaneamente} ~~disciplina~~ nel periodo di sperimentazione.
9. Al sensi e per gli effetti di cui art. 1, co. 2 della L. 12 luglio 1988, n. 270, l'art. 38 del Regolamento all. A al R.D. 148/1931 è ~~abrogato~~ ^{sostituito} dalla presente ~~norma contrattuale~~. Il quarto ed il quinto capoverso dell'articolo 68 del CCNL 23 luglio 1976 sono ~~abrogati~~ ^{temporaneamente sospesi} nel medesimo periodo di sperimentazione del presente ~~accordo~~.





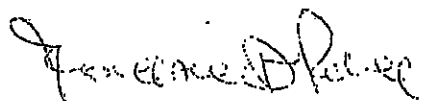








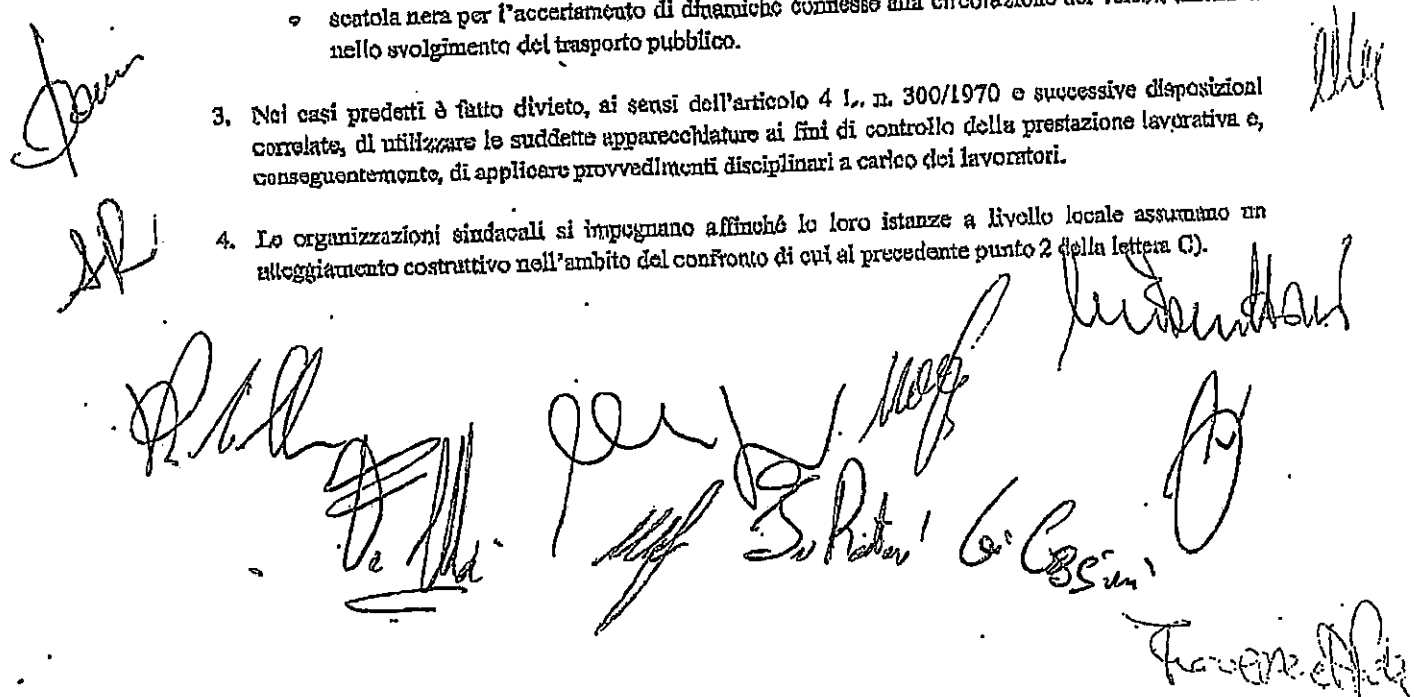


B) TUTELA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Le parti riconoscono l'oggettiva rilevanza delle questioni relative all'assistenza legale dei dipendenti citati in giudizio civile e/o sottoposti a procedimento penale per fatti direttamente connessi allo svolgimento delle loro mansioni, ad esclusione del caso in cui tali fatti siano dipendenti da dolo o colpa grave.
2. Conseguentemente, le parti a livello aziendale, ai sensi della lettera e) dell'art. 3 del CCNL 12 luglio 1985, che in tal senso si intende integrato, valuteranno soluzioni che garantiscano, per le fattispecie di cui al punto precedente, la copertura delle spese di assistenza legale e di giudizio anche attraverso la stipula di polizze assicurative aziendali con il concorso dei lavoratori. Tali soluzioni prevederanno anche l'assistenza legale diretta per il personale rimasto vittima di aggressione da parte di soggetti terzi durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa.

C) DISPOSITIVI DI SICUREZZA

1. Le parti riconoscono l'importanza che le nuove tecnologie rappresentano per la sicurezza del viaggio, dei lavoratori e dell'utenza, per la tutela dei mezzi e del patrimonio aziendale e si danno atto della possibilità di utilizzare dispositivi di sicurezza.
2. Pertanto, a livello aziendale, ai sensi della lettera e) dell'art. 3 del CCNL 12 luglio 1985, che in tal senso le parti integrano con il presente Accordo in via sperimentale, sarà concordato l'utilizzo di dispositivi di sicurezza quali:
 - telecamere interne ed esterne;
 - dispositivi per la localizzazione dei mezzi;
 - dispositivi per allarme immediato e richiesta di pronto intervento;
 - comunicazione a distanza con la centrale operativa;
 - scatola nera per l'accertamento di dinamiche connesse alla circolazione dei veicoli aziendali nello svolgimento del trasporto pubblico.
3. Nei casi predetti è fatto divieto, ai sensi dell'articolo 4 l. n. 300/1970 e successive disposizioni correlate, di utilizzare le suddette apparecchiature ai fini di controllo della prestazione lavorativa e, conseguentemente, di applicare provvedimenti disciplinari a carico dei lavoratori.
4. Le organizzazioni sindacali si impegnano affinché le loro istanze a livello locale assumano un atteggiamento costruttivo nell'ambito del confronto di cui al precedente punto 2 della lettera C).



ALLEGATO 3

Patente di guida e CQC

1. Il lavoratore la cui mansione richiede la patente di guida, ovvero la stessa unitamente ad altro titolo abilitativo, per l'espletamento delle funzioni proprie del profilo rivestito, al quale sia ritirato o sospeso uno dei documenti di cui sopra per motivi inerenti violazioni al Codice della Strada, che non comportino il licenziamento per giusta causa o per motivi disciplinari ha diritto alla sola conservazione del posto per 12 mesi, fatto salvo quanto previsto nei punti successivi.
2. Se il lavoratore è dipendente da azienda che occupa più di 15 dipendenti, durante il periodo di conservazione del posto di cui al precedente comma 1, allo stesso spetta l'erogazione, per i primi sei mesi, di un'indennità, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il T.F.R., pari al 50%, ovvero ai 2/3 se con più di due persone a carico, della somma dei seguenti istituti economici: retribuzione tabellare, ex-contingenza, scatti di anzianità, TDR, trattamento ad personam ex articolo 3, punto 2, dell'accordo nazionale 27.11.2000.
3. Durante il periodo di conservazione del posto l'azienda, ove possibile, adibisce il lavoratore alle mansioni proprie di un profilo professionale diverso da quello rivestito dal lavoratore stesso.
In tal caso, compete al lavoratore il trattamento economico e normativo proprio del profilo professionale al quale viene adibito.
Nel caso in cui il lavoratore rifiuti l'adibizione ad altre mansioni, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Nelle sole aziende che occupano più di 15 dipendenti, l'individuazione dei posti di lavoro, disponibili o che si possano rendere disponibili, per l'assegnazione, ai soli fini di cui trattasi ed in via temporanea, del lavoratore alle mansioni diverse di cui al precedente comma 3, è oggetto di periodico esame congiunto a livello aziendale, ai sensi dell'art. 3, lett. c), del CCNL 12 luglio 1985, che in tal senso viene dalle parti integrato in via sperimentale.
5. All'atto del ripristino della validità della patente di guida, il lavoratore adibito a mansioni diverse è reintegrato nel profilo professionale rivestito al momento del ritiro o della sospensione della patente di guida, nonché nel relativo trattamento economico e normativo.
6. Nel caso in cui il ritiro o la sospensione dei documenti di cui sopra perdurino oltre il periodo di conservazione del posto si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora detti documenti potranno essere recuperati entro i 12 mesi successivi alla scadenza del comporta, quest'ultimo sarà prolungato, senza retribuzione, sino a tale data.
7. Sono a carico del lavoratore i costi amministrativi relativi al rinnovo della patente di guida e lo onere di frequentazione dei corsi per l'eventuale recupero dei punti dalla stessa detratti per infrazioni al codice della strada commesse al di fuori dell'espletamento delle proprie mansioni. Sono a carico dell'azienda i costi relativi agli oneri formativi per la frequenza dei corsi di recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente o degli altri titoli abilitativi detratti al lavoratore. La frequenza dei corsi deve in ogni caso avvenire fuori dell'orario di lavoro. Nei predetti casi il lavoratore addetto alla guida di veicoli aziendali è tenuto a comunicare all'azienda, per iscritto e tempestivamente, i provvedimenti di sottrazione dei punti, di sospensione e/o ritiro della patente/CQC assunti a suo carico.
8. Ove ne ricorrano gli estremi, resta ferma l'applicazione della normativa disciplinare.
9. Gli artt. 64 del CCNL 23 luglio 1976 e 10 del CCNL 14 dicembre 2004 sono ~~integrati~~ temporaneamente sospesi nel periodo di sperimentazione del presente accordo.
10. Sono fatti salvi gli accordi aziendali di miglior favore in materia, vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo.
11. Fatto salvo quanto definito a livello aziendale in merito ai corsi di formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente, le parti si impegnano a definire entro il corrente anno la relativa disciplina nazionale.

ALLEGATO 6

Provvedimenti per il contrasto dell'evasione tariffaria

1. Le parti si danno atto della gravità del tema dell'evasione tariffaria e della necessità di adottare tutte le iniziative necessarie ad attuarne l'indispensabile contrasto.
2. A tal fine le aziende, per le attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio utilizzano in via ordinaria i lavoratori per i quali tali mansioni sono ricomprese nella rispettiva attuale declaratoria del profilo professionale di cui all'art. 2, lett. B) CCNL 27 novembre 2000 e s.m.i.. Per l'operatore di esercizio le predette attività sono svolte a bordo durante lo svolgimento delle mansioni tipiche della qualifica, limitatamente al controllo a vista e alla vendita dei titoli di viaggio e secondo la procedura relazionale aziendale di cui al successivo paragrafo 4 ed applicando i trattamenti economici aziendali di cui al successivo paragrafo 5.
3. Oltre all'ordinaria attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio, di sosta e integrati svolta dal personale normalmente adibitovi secondo le rispettive declaratorie di cui al medesimo articolo 2, lett. B) del CCNL 27 novembre 2000 e s.m.i., possono essere definiti specifici piani di intervento per il contrasto dell'evasione tariffaria nei quali si preveda la possibilità di adibire temporaneamente alle stesse attività anche i lavoratori le cui declaratorie del profilo professionale rivestito non contemplano tali mansioni. In occasione di detta possibile utilizzazione temporanea, la cui attivazione è regolata dalla procedura relazionale aziendale di cui al successivo paragrafo 4, ai lavoratori intercessuti si applica il trattamento retributivo e normativo complessivo normalmente spettante in relazione al parametro/profilo professionale rivestito, nonché i trattamenti economici aziendali di cui al successivo paragrafo 5.
4. Per realizzare le finalità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che precedono:
 - a) previo esame congiunto, ai sensi dell'art. 3, lett. c) del CCNL 12 luglio 1985, le aziende attivano le utilizzazioni di cui al secondo capoverso del precedente paragrafo 2, ad eccezione di quelle relative a servizi di linea o singole corse che registrino particolari situazioni di esercizio e di traffico. Tali eccezioni saranno regolate ai sensi della successiva lett. b), terzo alinea. Qualora l'esame congiunto di cui alla presente lett. a) evidenzii difformità interpretative tra le parti in merito alla presente norma, le parti medesime, anche disgiuntamente, attivano la procedura di cui all'art. 2, lett. b) dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991;
 - b) ai sensi dell'art. 3, lett. e) del CCNL 12 luglio 1985, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente CCNL, si attiva la contrattazione aziendale finalizzata a definire un accordo su:
 - l'eventuale integrazione delle attività di cui al precedente paragrafo 2, secondo capoverso, con attività di verifica;
 - le modalità organizzative e di programmazione delle utilizzazioni temporanee di cui al precedente paragrafo 3;
 - le situazioni di esercizio e di traffico oggetto di eccezione previste alla precedente lett. a), secondo capoverso;
 - le modalità di riconoscimento ai lavoratori intercessuti dei relativi trattamenti economici aziendali, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.
5. In relazione all'attuazione delle iniziative di cui al precedente paragrafo 4, ai lavoratori interessati è riconosciuto con accordo aziendale un incentivo economico:
 - a) calcolato sul valore della maggiorazione applicata alla vendita a bordo dei titoli di viaggio per il personale utilizzato ai sensi del precedente paragrafo 2. In assenza di detto accordo aziendale, per le utilizzazioni di cui al precedente paragrafo 4, lett. a), tale incentivo è fissato dal presente CCNL nel 50 % di detta maggiorazione;
 - b) per il personale utilizzato ai sensi del precedente paragrafo 3 il quale, munito delle prescritte abilitazioni, sia anche impiegato nella verbalizzazione di irregolarità tariffaria.

6. Le parti si danno atto che le somme riconosciute ai sensi del precedente paragrafo 5, in quanto finalizzate a favorire incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, hanno le caratteristiche individuate dalla normativa vigente in materia di agevolazioni fiscali o/o previdenziali.
Detti importi non si sommano a eventuali analoghi trattamenti previsti al livello aziendale allo stesso titolo e non costituiscono elemento retributivo utile ai fini dell'accantonamento della quota annua del TFR, né concorrono al ricalcolo di qualsivoglia istituto retributivo, di legge o di contratto.
Fermo restando quanto precisato al capoverso precedente, a livello aziendale può essere concordata l'erogazione dei ~~previgenti~~ trattamenti economici disciplinati dal presente ~~accordo~~ ^{accordo} quale maggiorazione di previgenti elementi retributivi aziendali già applicati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del CCNL 27 novembre 2000.

7. E' fatto salvo quanto in materia di contrasto dell'evasione tariffaria è già previsto da previgenti accordi e prassi aziendali, in costanza dei quali non si attivano le previsioni di cui al presente ~~articolo~~ ^{accordo}.

8. Le parti si impegnano a definire entro il ⁽²⁰¹³⁾ un avviso comune per il Governo sulla revisione della normativa legislativa sulle attività di polizia amministrativa di cui alla legge 127/97 s.m.i. e al presente articolo.

[Handwritten signatures]
F. Al
S. R.
G. Cassin
R. R.

[Handwritten signatures]
S. R.
P. R.
M. R.

[Handwritten signatures]
M. R.
M. R.
S. R.



REGIONE PUGLIA

Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione

Via De Ruggiero, 58-Bari

SETTORE SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI

Posizione Organizzativa-Segreteria Tecnica

Tel 080 5405622 -5405643 fax 080 5405629

Prot. n. 26/ HHS /SIT

Bari, 6 FEB. 2007

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N.

3268

Del

22 FEB. 2007

F

-Presidente

DG

-Direttore Generale

DA

-Direttore Amministrativo

DT

-Direttore Tecnico

US

-Segreteria Generale

UAG

-Affari Gen./P.R./Siluri

UA

-Acquisti/Contratti

UC

-Contabilità/Bilancio

UE

-Esercizio/Movimento

UI

-Informatica

UP

-Personale/Ributazioni

UT

-Tecnico

UFFT

-Prodotti Traffico

URG

-Ragioneria/Economato

STQ

-Staff Qualità

ALLE PROVINCE DI
BARI, LECCE, FOGGIA, TARANTO
E BRINDISI
LORO SEDI

ALLE AZIENDE ESERCENTI
SERVIZIO DI TPRL
LORO SEDI

AI COMUNI CON SERVIZIO
URBANO
LORO SEDI

AL COTRAP
VIA B. BUOZZI 36
BARI

Oggetto: Invio Determinazione Dirigenziale n. 36 del 15/02/2007

Si trasmette copia della Determinazione Dirigenziale n. 36 del 15/02/2007.

La presente ha valore di notifica.

IL RESPONSABILE S.T.
- Antonio AUGURIO -

IL DIRIGENTE DI SETTORE
- Ing. Felice DECEMIRALE -

L'ISTRUTTORE
(Maria MANFREDI)



REGIONE PUGLIA

Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione

Settore Sistema Integrato dei Trasporti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 36 del registro degli atti del Settore.

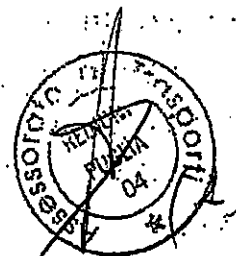
Bari 15 FEB. 2007

Codice Cifra: 078/DIR/2007/ 36

OGGETTO: L.R. 18/02 ART.23 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILITA' E DEL RISARCIMENTO DANNI.

Il Dirigente di Settore Ing. Felice DECEMVIRALE:

- ⇒ Vista la L.R. 07/1997
- ⇒ Visto il D. Lgs 165/2001;
- ⇒ Vista la L.R. 18/2002;
- ⇒ Vista la DGR n. 1237 del 30/08/2005;
- ⇒ Viste le DD.GG. n. 1426 e 1427 del 04/10/2005 e ss.mm.ii.



“Vista la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile della Segreteria Tecnica:

➤ L'art. 23 della L.R. 21/10/2002 n.18 ha attribuito all'Ente affidante i servizi di Trasporto Pubblico Regionale Locale, (Regione, Provincia o Comune) la competenza relativa all'applicazione del disposto di cui all'art. 38 dell'Allegato A) del R.D. 148/1931, per il rilascio dell'assenso al risarcimento dei danni arrecati, da parte dei propri agenti che li abbiano colposamente arrecati, alle Imprese esercenti servizi di TPRL di importo superiore a € 1.000,00;

➤ Lo stesso articolo al punto 1 lett.i) stabilisce che i criteri di quantificazione del danno risarcibile, previo accertamento della responsabilità, siano stabiliti dal Dirigente dell'Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione – Settore Sistema Integrato dei Trasporti;

➤ Sono confermati i criteri assunti con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 11054 del 20/12/1986, che nel seguito si riassumono;

➤ L'entità del danno ammesso al risarcimento deve essere assunta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo;

➤ Il danno ammesso a risarcimento deve essere preliminarmente ridotto del 25%, individuandosi in questa percentuale l'alea aziendale connessa all'attività imprenditoriale;

- L'entità del danno da ammettere a risarcimento, dovrà essere commisurata al grado di responsabilità dell'agente, determinato dal Direttore di Esercizio;
- nel caso di contestazione da parte dell'agente, il Direttore, per la determinazione del grado di responsabilità, si avvarrà di una Commissione, dallo stesso nominata, composta dalla rappresentanza dell'Impresa e dalla parte sindacale dell'agente;
- Il Direttore di Esercizio nella determinazione del danno da risarcire dovrà applicare i coefficienti di cui all'allegata Scheda, parte integrante del presente provvedimento;
- Nel caso di incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, ai sensi dell'art. 93 del DPR 753/80, il Direttore o il responsabile dell'esercizio nomina, entro i cinque giorni successivi l'incidente, apposita Commissione di inchiesta alla quale partecipa il rappresentante dell'Ente affidante (Regione, Provincia o Comune);
- Nel caso di Impresa che eserciti promiscuamente servizi di competenza di più Enti, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 della L.R. 18/02, il rilascio dell'assenso al risarcimento danni, nonché la partecipazione alle Commissioni, spetta all'Ente che è competente alla quota prevalente dei servizi gestiti, calcolata sulla base delle percorrenze chilometriche;
- L'assenso, in ottemperanza al disposto dell'art. 23 della L.R. 18/02, dovrà essere rilasciato esclusivamente, da parte dell'Ente affidante, per i risarcimenti danni che superino l'importo di € 1.000,00.

Adempimenti Contabili di cui alla L.R. N. 28/01 e successive modificazioni:

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Ritenuto di dover provvedere nei termini proposti nella su riportata relazione istruttoria predisposta dal Responsabile della Segreteria



DETERMINA

1. di stabilire, ai fini del rilascio dell'assenso al risarcimento dei danni arrecati dai dipendenti alle Imprese esercenti TPRL, i criteri, da sviluppare secondo l'allegata scheda, costituente parte integrante del presente provvedimento, nei termini indicati nella narrativa che qui si intendono integralmente trascritti;
2. di pubblicare il presente provvedimento all'albo istituito presso il Settore Sistema Integrato dei Trasporti in Bari alla Via De Ruggiero, 58;
3. di disporre la trasmissione di un originale del presente provvedimento, redatto in due esemplari, alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. di disporre la notifica del presente provvedimento alle Imprese di Trasporto Pubblico Regionale e Locale ed ai rispettivi Enti affidanti.

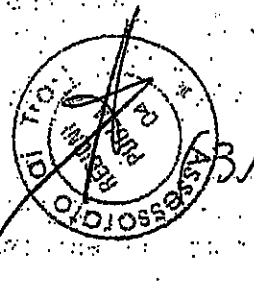
Il Dirigente del Settore

Ing. Felice Decemvirale

Il sottoscritto attesta che il presente provvedimento istruttorio ad egli affidato è stato
espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che
il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione da
parte del Dirigente del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Segreteria Tecnica (A. Augurio)

Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni
dalla notifica.



Pubblicata:

Dal 15 FEB. 2007

Al

Il Responsabile

IMPRESA:

Ente concedente/affidante:

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DANNI ADDEBITABILI AI DIPENDENTI
AI SENSI DELLA L.R. N. 18/02 ART. 23 COMMA.1 LETT. D) PUNTO 1**

AGENTE	SINISTRO		AUTOBUS		ANNO COSTRUZIONE	INCIDENTI DENUNCIATI
	N.	Data	Azienda	Targa		

Danno Preventivato	Coefficiente rischio d'Impresa	Danno risarcibile al netto rischio d'impresa
€	25%	€

1) CAUSE SOGGETTIVE	COEFFICIENTI MULTIPLICATORI	NOTE
1.1 Condizioni fisiche (0.7-0.9)		
1.2 Provocazione (0.7)		
1.3 Emulazione (1.1)		
1.4 Imprudenza (1.1)		
1.5 Inosservanza Norme aziendali (1.0-1.2)		
1.6 Inosservanza C.D.S. (1.0-1.2)		
1.7 Ebbrezza (1.3)		

2) CAUSE OGGETTIVE	COEFFICIENTI MULTIPLICATORI	NOTE
2.1 Forza Maggiore (0)		
2.2 Stato d'uso del Veicolo (0.5 - 1.0)		
2.3 Cond. Atmos/Stradali (0.7 - 1.0)		
2.4 Condizioni Sovraccarico (0.9)		
2.5 Cause Imprevedibili (0.5 - 0.9)		

3) ATTENUANTI PROFESSIONALI	COEFFICIENTI MULTIPLICATORI	NOTE
3.1 1° Incidente ultimi 5 anni (0.7)		
3.2 2° Incidente ultimi 5 anni (0.8)		
3.3 3° Incidente e succ. ultimi 5 anni (0.9)		

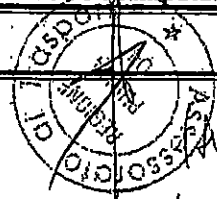
TOTALE COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE

Danno risarcibile	Coefficiente moltiplicatore	Quota risarcimento da imputare
€		€

FIRME:

IL DIRETTORE ESECIZIO

IL COMPILATORE



LA PRESENTE COPIA

COMPOSTA DA N. 71 PAGINE

E' CONFORME ALL'ORIGINALE

15 FEB 2007

IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETARIA TECNICA
Antonio AUGURIO



N° 189 del Registro



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DANNI AGLI AUTOBUS CAUSATI DAI
CONDUCENTI**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 9 (nove) del mese di novembre, alle ore 09:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE RIFERISCE

In forza dell'art.38 del Regolamento allegato "A" al R.D. n° 148/31, l'Azienda può chiedere il risarcimento danni ai dipendenti che per negligenza li abbiano causati.

Per danni superiori ad un certo ammontare, il Regolamento in questione prevede vi debba essere il consenso dell'autorità di vigilanza, attualmente la Regione, che stabilisce anche la misura del risarcimento.

Storicamente tale quantificazione, al di là di casi isolati, è avvenuta solo per i danni causati agli autobus dai conducenti di linea.

La normativa regionale vigente, L.R. n° 13/99, ha elevato da £ 500'000 a £ 2'000'000 il limite oltre il quale necessita tale consenso ed ha altresì delegato al dirigente del settore trasporti di stabilire i criteri per la quantificazione del risarcimento, delega esercitata con deliberazione dirigenziale n° 103 del 08/06/1999 che, ancora una volta, riguarda esclusivamente i danni causati agli autobus dai conducenti.

La suddetta deliberazione prevede l'applicazione al danno stimato di una serie di coefficienti riduttivi che tengono: del rischio d'impresa (-25%), dei precedenti del conducente, delle condizioni del veicolo e climatiche.

Fino all'aprile 1999, il personale AMAT con mansioni di conducente era garantito da tale rischio attraverso una polizza collettiva stipulata con la Compagnia Assicuratrice MEIE.

A seguito della disdetta da parte della Compagnia il rischio è oggi a carico del singolo, sicché le OO.SS. e l'Azienda stanno ricercando una soluzione.

Attualmente le ipotesi possibili sono due: a) la costituzione di un fondo di solidarietà aziendale che ripartisca su tutti i conducenti il rimborso dei danni; b) la stipula di una nuova polizza assicurativa.

La seconda soluzione, più conveniente, non ha avuto ad oggi successo in quanto nessuna Compagnia si è mostrata disponibile ad assumersi il rischio, in particolare per i sinistri fino a £ 2'000'000 in quanto non c'è franchigia e non sono applicabili i criteri riduttivi regionali.

Tenuto conto della discontinuità che si determinava in coincidenza del limite di £ 2'000'000, in sede di discussione della proposta di costituzione del Fondo di solidarietà si era avanzata quindi l'idea di estendere ai sinistri sotto tale limite quantomeno il coefficiente riduttivo base per rischio d'impresa, riducendo cioè del 25% il danno risarcibile.

Con tale ipotesi la O.S. SINAI-CONFESAL, con nota del 23/08/1999, ha chiesto all'Azienda di formalizzare l'applicabilità di tale criterio essendo stata dimostrata da una Compagnia Assicuratrice la disponibilità ad assumersi il rischio.

Poiché l'Azienda ha interesse a che tale polizza venga stipulata, essendo difficile il recupero danni dai singoli, per ovvi motivi, e tenuto conto che la stima dei danni viene effettuata dal perito della Compagnia che copre l'Azienda per la RCA, il sottoscritto è del parere che tale criterio possa essere adottato.

Il criterio sarà valido anche nell'ipotesi che, non perfezionandosi la polizza assicurativa, si debba procedere alla costituzione del fondo di solidarietà aziendale.

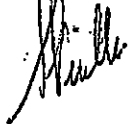
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- udito il direttore generale;
 - ritenuta condivisibile la proposta;
 - visto il bilancio preventivo 1999;
 - visto lo Statuto aziendale;
 - visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
 - con il voto consultivo favorevole del direttore generale;
- Unanimemente

DELIBERA

- di adottare quale criterio per la quantificazione del danno ai mezzi aziendali, di importo inferiore a £ 2'000'000, risarcibile dal personale di guida che causi un sinistro per colpa, quello dell'abbattimento del 25% per rischio d'impresa, analogamente a quanto stabilito dalla Regione Puglia per i danni superiori a £ 2'000'000

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

